

Pensioni - Pensione di invalidità - Periodi nei quali non sia stata prestata attività lavorativa - Utilità ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – 07.07.2008 n. 18580 - Pres. De Luca - Rel. L. T. - PM Matera (diff.) - INPS (Avv. ti Riccio, Valente, Biondi) - R.A.

I periodi di godimento della pensione di invalidità di cui al R.DL n. 1827 del 4 ottobre 1935 nei quali non sia stata prestata attività lavorativa non sono utili ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.

FATTO - Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Lecce confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da A. R. nei confronti dell'Inps, intesa alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. La Corte territoriale, premesso che tale trasformazione è espressamente prevista dall'art. 1 comma 10 della legge 222/84 in relazione all'assegno di invalidità, affermava non esservi motivo affinché lo stesso principio non si applichi alla pensione di invalidità, conseguita, ai sensi della precedente normativa, prima del primo luglio 1984. Quanto all'interesse alla trasformazione del titolo pensionistico i Giudici di merito ne affermavano la sussistenza, sul rilievo che la prestazione di invalidità è sempre revocabile ed in ogni caso la pensione di vecchiaia non può essere inferiore all'ammontare dell'assegno, ai sensi dell'art 1 comma 10 della medesima legge 222/84. Quanto alla esistenza dei requisiti per la pensione di vecchiaia, i Giudici d'appello rilevavano in primo luogo che il Tribunale aveva dichiarato il diritto alla trasformazione solo nella eventuale esistenza del requisito contributivo e dell'età e che, in ogni caso, entrambi i requisiti sussistevano, avendo l'interessato raggruppato l'età pensionabile il 9 agosto 1991 ed avendo maturato oltre 780 contributi settimanali perché a quelli risultanti dall'estratto contributivo in atti, dovevano essere aggiunti quelli figurativi spettanti dal 1.7. 1977, data di riconoscimento dell'assegno, fino al compimento dell'età pensionabile.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato a due motivi.

Il R. è rimasto intimato.

DIRITTO - Con il primo l'Inps denuncia violazione dell'art. 10 rdl n. 636 del 1939 convertito nella legge n. 1272 del 1939, dell'art. 1 commi 6 e 10 della legge 222/84, dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983 dell'art. 60 RDL n. 1827 del 1935, dell'art. 9 RDL 636/39, dell'art. 2 della legge 218/52 e degli artt. 1,2,5, 6 dlgs. 503/92, perché, con riguardo alla pensione di invalidità di cui il R. era titolare, la legge non prevede la contribuzione figurativa per il periodo di godimento, né si potrebbe

procedere alla interpretazione estensiva della normativa prevista dalla legge 222/84 per l'assegno di invalidità, perché solo in casi eccezionali il legislatore equipara la condizione di inattività del lavoratore a quella utile dal punto di vista assicurativo. Nella specie quindi il R. era in possesso solo di 504 contributi non sufficienti per la pensione di vecchiaia.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione delle medesime disposizioni, si sostiene che per i titolari di pensione di invalidità non vale la regola della trasformazione in pensione di vecchiaia, che è prevista per l'assegno.

Il ricorso merita accoglimento.

1. Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all'interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante legge 222/84) in pensione di vecchiaia.

Il problema verte invece sulla possibilità del titolare della pensione di invalidità (di cui al RDL n. 1827 del 4 ottobre 1935, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155) di utilizzare il periodo di godimento di detta prestazione per incrementare l'anzianità assicurativa (insufficiente al momento di decorrenza della pensione di invalidità), di talché, al compimento dell'età, consegua il diritto alla pensione di vecchiaia. Si tratta cioè di accertare se può essere applicata alla pensione di invalidità la regola prevista per l'assegno di invalidità dall'art. 1 comma 10 legge 222/84, a norma del quale *"Al compimento dell 'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. "*

3. Al quesito occorre rispondere negativamente, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 2785 del 7 febbraio 2008 (1), in forza delle seguenti considerazioni.

3.1. In primo luogo è principio consolidato (tra le tante Cass. n. 11411 del 17.11.97(2)) che nell'ordinamento previdenziale la regola generale è nel senso della corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza dell'impossibilità di qualsiasi incremento della prima, ancorché già costituita, quando manchi la seconda, salve le ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva, in cui il legislatore prevede una determinata condizione di inattività del lavoratore come equipollente a quella assicurativamente utile, come nei casi di servizio militare, astensione dal lavoro per maternità e malattia, e quindi per eventi che l'ordinamento considera come meritevoli di particolare tutela, in cui si prevede che i relativi periodi siano coperti da contribuzione figurativa.

Il legislatore tace invece, sotto questo aspetto, in relazione alla pensione di invalidità, ricollegando al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare, solo il vantaggio di acquisire il diritto alla integrazione al minimo anche in assenza del limite reddituale per la medesima prescritto (cfr. art. 8 legge 638/83).

3.2.La applicazione alla pensione della suddetta regola prevista per l'assegno appare preclusa considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni e che giustificano la diversa disciplina in materia, essendo la prima molto più favorevole rispetto alla seconda: in primo luogo cambiano le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacché la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l'assegno; inoltre la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (art. 10 rdl 636/ 1939), mentre l'assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell'interessato; inoltre la pensione è integrabile al minimo, mentre l'assegno non lo è (se l'assicurato non possiede "redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale, art. 1 comma 4, è prevista una integrazione dell'assegno, quando questo risulti inferiore " al trattamento minimo" ma tale integrazione non è quella della disciplina generale sui minimi di pensione); più oneroso è il requisito contributivo, poiché, se per entrambi è previsto il quinquennio di contribuzione, per l'assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio (art. 4 legge 222/84) , mentre per la pensione era sufficiente un solo anno.(art. 9 n. 2 lett. b legge 1272/1939).

3.3.Inoltre, vi è una ulteriore peculiarità che giustifica la diversità di disciplina sotto l'aspetto per cui è causa, e cioè che la pensione di invalidità era reversibile ai superstiti, mentre l'assegno non lo è. Ne consegue la impossibilità per i congiunti del titolare dell'assegno di acquisire la pensione ai superstiti, anche quando sussisterebbe la contribuzione e l'anzianità assicurativa prescritta per la predetta prestazione. Infatti, ove non fossero considerati utili i periodi di godimento dell'assegno, i superstiti non perfezionerebbero mai (o molto raramente) il diritto a pensione, essendo necessaria, per la pensione ai superstiti, una certa contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente al decesso (art. 13 rdl n. 636 del 1939). In altri termini, la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 1 della legge 222/84 è diretta a garantire ai superstiti dell'assicurato la continuità contributiva, la cui interruzione, per inattività del dante causa nel periodo di godimento dell'assegno, potrebbe recare loro pregiudizio, nel caso in cui quest'ultimo, al momento del decesso, non avesse ancora maturato il requisito di anzianità assicurativa minima.

4. Conclusivamente, la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità,

della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento della anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziali attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi, nonché le differenze tra la normativa sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, ed il fatto che il diritto a quest'ultimo sia sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti, non consentono di estendere al titolare della pensione il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 222/84, per cui i periodi di godimento dell'assegno di invalidità si considerano utili ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.

5. Ne consegue che è ben possibile la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, giacché la contribuzione indistinta e globale versata specifica i suoi effetti rispetto ad eventi che si succedono cronologicamente durante il rapporto assicurato, per cui è coerente con il sistema l'utilizzazione della posizione assicurativa secondo il verificarsi degli eventi, ed anche se l'assicurato ha accettato la prestazione conseguente al verificarsi del primo evento, non per questo perde il diritto alla prestazione prevista per un secondo evento, stante che la prima non ha esaurito il rapporto previdenziale e che i contributi sono versati senza distinzione per tutti i rischi coperti dall'assicurazione.

Tuttavia, in mancanza di disposizioni specifiche che prevedano interferenze e collegamenti tra il diritto all'una e l'altra prestazione, ciascuna di queste non può che restare subordinata al verificarsi dei fatti costitutivi rispettivamente prescritti, e quindi, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia è necessario il conseguimento sia del requisito anagrafico, sia del requisito contributivo, a nulla rilevando la titolarità di altra prestazione, come la pensione di invalidità.

Essendo pacifico che il R., titolare della pensione di invalidità, non aveva i requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia, la sentenza impugnata che gli ha riconosciuto il diritto deve essere cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell'intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non essendo applicabile, *ratione temporis*, il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL 30 settembre 2003 n. 326, convenite nella legge 24 novembre 2003 n. 326

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2008, p. 180

(2) Idem, 2000, p. 187